

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO

Fondazione DPR 13 Febbraio 1985

Prot. n. 235/31PS/ev

Roma, 8 Luglio 1988

FONIT CETRA
Vi G. Meda, 45
20141 MILANO

Trascriviamo integralmente e sottoscriviamo per accettazione il testo della vostra del 6 Giugno u.s. a noi indirizzata.

"Facendo seguito alle intese verbali intercorse fra le nostre Società vi confermiamo il seguente accordo fra noi intervenuto.

PREMESSO

- che la Fondazione "Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico" (qui di seguito definita COMMITTENTE) è titolare dei diritti di riproduzione e commercializzazione della seguente produzione video:

"BERLINGUER la sua stagione"

che intende pubblicare sotto forma di video fonogrammi ed immettere sul mercato su propria etichetta

- che la Nuova Fonit Cetra (qui di seguito definita COMMISSIONARIA), disponendo di un'adeguata organizzazione tecnica ed amministrativa, con l'ausilio della rete vendita del proprio distributore, ha interesse a curare la distribuzione e vendita dei suddetti video fonogrammi.

Costituendo le premesse parte integrante del presente accordo,

SI STIPULA E SI CONVIENE

PK

ART. 1

Per la durata del presente accordo, e ai patti in appresso indicati, la COMMITTENTE conferisce alla COMMISSIONARIA il mandato di distribuzione e vendita in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano dei videofonogrammi richiamati in premessa.

I prodotto sopra menzionati, costituenti l'oggetto del mandato, saranno qui di seguito unitariamente indicati, per brevità, con l'espressione "videocassette".

ART. 2

Il mandato di cui al precedente articolo è conferito alla COMMISSIONARIA in via esclusiva per la distribuzione e la vendita delle "videocassette" ai rivenditori tradizionali, c.d. "videoshop", alle edicole, ai privati, alle società della grande distribuzione, alle società che vendono direttamente per corrispondenza, nonché ad aziende, enti, organizzazioni ed istituzioni pubbliche o private che non svolgono istituzionalmente attività di video shop.

Resta espressamente convenuto che l'esclusività di cui sopra (pur concretandosi sotto forma di rapporto di commissione avente per oggetto prodotti finiti) comporta, comunque, l'obbligo da parte della COMMITTENTE di astenersi dal concedere a terzi - per tutto il periodo di durata dell'accordo e nei territori sopra indicati - licenze e/o autorizzazioni per la riproduzione su supporti del suono e dell'immagine di una o più delle registrazioni riprodotte sulle videocassette, per i canali di vendita definiti dal mandato.

Qualora, nel periodo di durata delle presenti intese, terzi avessero a richiedere alla COMMITTENTE tali licenze e/o autorizzazioni, quest'ultima potrà concederle soltanto avendone previamente ottenuto assenso scritto da parte della COMMISSIONARIA.

ART. 3

La COMMITTENTE adempirà, a proprie spese, a tutte le obbligazioni dipendenti, connesse e conseguenti alla

M

realizzazione delle "videocassette", nonché alla produzione industriale delle "videocassette" medesime, il che, a titolo soltanto indicativo, concerne l'acquisizione del benessere dei titolari dei diritti d'autore e il pagamento dei diritti SIAE in quanto dovuti, la liquidazione dei corrispettivi dovuti agli autori delle fotografie e dei bozzetti per le buste e/o contenitori delle "videocassette", la duplicazione delle "videocassette" e delle loro confezioni e/o contenitori, placette, etichette, eventuale cellophanatura e quant'altro.

La COMMITTENTE provvederà inoltre al pagamento dei compensi a chiunque altro abbia contribuito alla creazione delle opere oggetto delle registrazioni e alla effettuazione delle registrazioni stesse.

Ciò, ben inteso, concerne i compensi dovuti ai suddetti aventi diritto, anche in dipendenza della distribuzione e vendita dei "fonogrammi" da parte della COMMISSIONARIA ai sensi di questo accordo.

ART. 4

La COMMITTENTE garantisce che la qualità delle registrazioni e della duplicazione delle "videocassette" nonché delle loro confezioni (buste, contenitori, copertine, etc.) non sarà inferiore alla media della migliore produzione nazionale.

La COMMITTENTE fornirà le "videocassette" debitamente confezionate, nei quantitativi di volta in volta richiesti dalla COMMISSIONARIA, entro dieci giorni lavorativi da ogni singolo ordine.

Le spese di spedizione delle "videocassette" franco magazzino centrale della COMMISSIONARIA saranno a carico della COMMITTENTE. Le "videocassette" difettose saranno immediatamente sostituite.

ART. 5

Le "videocassette" fornite dalla COMMITTENTE alla COMMISSIONARIA resteranno costituite in deposito gratuito presso quest'ultima, nel luogo o nei luoghi dalla stessa

M

fissati e, quindi, resteranno di proprietà della COMMITTENTE fino al momento della consegna agli acquirenti.

Le spese di deposito e di custodia saranno a carico della COMMISSIONARIA, la quale sarà tenuta alla osservanza delle norme sostanziali e fiscali che incombono al depositario.

Per gli eventuali danni imputabili alla COMMISSIONARIA, conseguenti alla tenuta del deposito, il risarcimento si determinerà sulla base del solo costo di produzione delle "videocassette" (materie prime, duplicazione, buste, contenitori, etichette, placette ed eventuale cellophanatura) nonché dei diritti SIAE in quanto dovuti.

Per quanto concerne eventuali differenze che avessero a verificarsi (per esempio per rotture, sottrazioni, ecc.) fra risultanze contabili della COMMISSIONARIA ed inventari effettivi (giacenza fisica delle "videocassette") la COMMITTENTE manifesta fin d'ora irrevocabile rinuncia al risarcimento del danno entro il margine di tolleranza del 5% (cinque per cento) del numero delle "videocassette" alienate nel periodo di durata del presente accordo.

ART. 6

Spetterà alla COMMISSIONARIA, di comune accordo con la COMMITTENTE, di stabilire le modalità commerciali per la distribuzione delle "videocassette" e così (senza limitazione alla generalità) il tempo della messa in commercio e del ritiro dallo stesso, sia temporaneo sia definitivo.

ART. 7

La COMMITTENTE provvederà, a proprie spese, a tutte le operazioni pubblicitarie e promozionali necessarie ed opportune per una migliore diffusione della conoscenza delle "videocassette", e delle registrazioni in esse contenute, presso il pubblico degli acquirenti.

La COMMITTENTE e la COMMISSIONARIA, di comune accordo, provvederanno all'invio di comunicati stampa relativi

21

alle "videocassette" ai critici ed alle testate giornalistiche, soprattutto a quelle specialistiche, ciascuno con riguardo ai suoi abituali riferenti.

La COMMITTENTE fornirà altresì alla COMMISSIONARIA copie delle copertine delle "videocassette" in quantitativi sufficienti alla campionatura per gli agenti di commercio e per le esigenze di commercializzazione.

ART. 8

La COMMISSIONARIA si obbliga a promuovere e ad attuare la vendita delle "videocassette" in modo efficace e con un costante e diligente impiego dell'organizzazione di cui si serve per la distribuzione delle videocassette.

Fermo quanto sopra pattuito, la COMMISSIONARIA applicherà alle "videocassette" le usuali modalità di distribuzione e di vendita praticate in relazione ai propri prodotti.


Le spese inerenti alla distribuzione ed alla vendita delle "videocassette", ivi comprese le eventuali spese bancarie, le spese di incasso, imballaggi, spedizione e consegna ai clienti, provvigioni agli agenti e costi finanziari, sono a carico della COMMISSIONARIA.

Restano, del pari, a carico della COMMISSIONARIA gli sconti in fattura, gli sconti cassa, l'onere dei resi e le insolvenze della clientela.

Sono invece a carico della COMMITTENTE gli eventuali sconti in natura.

ART. 9

A corrispettivo di tutto quanto al presente accordo la COMMITTENTE riconosce alla COMMISSIONARIA la provvigione del 35% (trentacinque per cento) sul prezzo di listino delle "videocassette" alienate al netto di quelle assegnate in conto sconto natura, prezzo che non sarà inferiore a £.56.000 (cinquantaseimila) al rivenditore salvo casi diversi e/o specifici in cui le parti stabiliranno d'accordo prezzi diversi.



ART. 10

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ciascun mese la COMMISSIONARIA inoltrerà alla COMMITTENTE il rendiconto delle "videocassette" alienate nel mese scaduto. La COMMISSIONARIA corrisponderà alla COMMITTENTE le somme a quest'ultima dovute per le videocassette alienate già depurate della provvigione spettante alla COMMISSIONARIA, previa presentazione della relativa fattura emessa dalla COMMITTENTE entro novanta giorni dalla fine del mese cui il rendiconto si riferisce.

ART. 11

Il presente accordo ha durata dal 1° Luglio 1988, al 30 Giugno 1990.


ART. 12

Alla scadenza delle presenti intese le "videocassette" giacenti presso i magazzini della COMMISSIONARIA saranno ivi mantenute in deposito gratuito per un ulteriore periodo di 60 (sessanta) giorni, a disposizione della COMMITTENTE. Quest'ultima provvederà al ritiro di tali "videocassette" sostenendo ogni onere e spesa per il trasferimento delle stesse ad altro luogo.

Qualora la COMMITTENTE non dovesse provvedere in conformità a quanto sopra stabilito, la COMMISSIONARIA si riterrà, per ciò stesso, fin d'ora autorizzata a distruggere le giacenze delle "videocassette" a propria cura e a spese della COMMITTENTE, alla quale sarà fornita idonea documentazione della avvenuta distruzione, per gli effetti fiscali.

ART. 13

La COMMITTENTE ha il diritto di controllare l'esattezza dei rendiconti e relativi movimenti contabili in qualsiasi momento, previa richiesta scritta da inviare almeno quindici giorni prima della data prevista per l'ispezione per il tramite di un esperto contabile libero professionista, delegato dalla COMMITTENTE, al quale la COMMISSIONARIA si impegna a concedere la ispezione dei propri libri contabili attinenti al rapporto di cui al presente accordo. Tale diritto di revisione e controllo potrà essere esercitato durante gli orari di lavoro della



COMMISSIONARIA e con frequenza ragionevole in relazione alle date dei rendiconti.

ART. 14

Per quanto non espressamente disposto dalle parti, il rapporto di cui al presente atto resta disciplinato dalle norme di legge sul contratto di commissione.

ART. 15

Il presente contratto non è cedibile e potrà essere modificato soltanto espressamente e per iscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti.

ART. 16

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO

OPERAIO E DEMOCRATICO

Il Segretario Generale

Adde Scamot

Agli effetti di quanto agli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ., ed in quanto occorra, la COMMITTENTE dà specifica approvazione dei seguenti articoli:

- ART. 2 (esclusività, restrizioni alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi, clausola risolutiva);
- ART. 5 (limitazioni al risarcimento del danno);
- ART. 6 (ritiro dal commercio);
- ART. 8 (spese di distribuzione sconti e resi);
- ART. 11 (durata dell'accordo);
- ART. 16 (foro competente).

Vi preghiamo di trascrivere integralmente la presente lettera su vostra carta intestata e di sottoscriverne per accettazione sia il testo che il postscriptum.

Con i migliori saluti

f.to NUOVA FONIT CETRA S.p.A."

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO

OPERAIO E DEMOCRATICO

Il Segretario Generale

Adde Scamot